Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1955, n. 1333.

Ricostituzione del comune di Orino, in provincia di Varese, e restituzione al comune di Orino-Azzio dell'antica denominazione di Azzio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1287, con il quale i comuni di Orino e di Azzio furono riuniti in unico Comune, con denominazione « Orino-Azzio » e capoluogo in Orino;

Vista l'istanza 9 febbraio 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Orino ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Orino-Azzio in data 4 marzo 1947, n. 5, ed in data 30 aprile 1955, n. 12; della Deputazione provinciale in data 31 luglio 1947, n. 1804, e del Consiglio provinciale di Varese in data 25 giugno 1955, n. 543, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi,

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Orino, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al comune di Orino-Azzio è restituita l'antica denominazione di Azzio.

Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Azzio ed il ricostituito comune di Orino, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Orino-Azzio alla data del presente decreto

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Orino-Azzio, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Orino e di Azzio, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 172. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1955, n. 1334.

Proroga del riassorbimento dei posti in soprannumero nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, recante delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per il riassorbimento dei posti in soprannumero nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabilito dall'art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, e prorogato dall'art. 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è ulteriormente prorogato di un anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1956

LEGGE 5 gennaio 1956, n. 1. (*Raccolta 1956*).
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Disposizioni sulla dichiarazione e sull'accertamento dei redditi

Art. 1.

Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere analiticamente motivati.

La mancanza di motivazione produce nullità.

La nullità deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado.

La motivazione non è richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, nè quando la dichiarazione manchi della indicazione analitica degli elementi attivi e passivi richiesta dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Art. 2.

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito promosso dal contribuente avanti le Commissioni.

Il deposito da parte dell'Ufficio di deduzioni che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento deve essere eseguito presso la Segreteria della Commissione e comunicato al contribuente venti giorni prima della data fissata per la discussione.

Art. 3.

In ogni caso, ed ancorchè sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, senza obbligo di preventiva contestazione al contribuente, mediante notificazione di nuovo accertamento.

Il contribuente che non abbia già ricorso è in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti.

Se l'Ufficio si avvale della facoltà di cui al primo comma nel corso della contestazione, l'organo giudicante, davanti al quale la vertenza sia pendente, la rimette d'ufficio alla Commissione di primo grado.

La facoltà di notificare nuovi accertamenti non può esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorchè sia pendente giudizio, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, nel penultimo comma dell'art. 6 e nel quinto comma dell'art. 9.

Art. 4.

Se l'accertamento si conclude con l'adesione del contribuente, la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, deve contenere, a pena di nullità, la indicazione della dichiarazione del contribuente a cui si riferisca, della fonte produttiva del reddito, nonchè degli elementi in base ai quali è stato determinato l'ammontare imponibile.

La declaratoria della nullità prevista dal comma precedente deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, con ricorso alla Commissione di primo grado entro il termine di giorni sessanta dalla data in cui la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, è stata sottoscritta.

Entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo alla data stessa uguale facoltà può essere esercitata dall'Ufficio.

L'impugnativa di nullità non sospende la iscrizione a ruolo.

Ove la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, sia dichiarata nulla, l'Ufficio deve provvedere, entro novanta giorni da quello in cui la pronuncia di nullità è divenuta definitiva, a notificare nuovo accertamento.

Art. 5.

Se nel corso del giudizio di primo grado la Commissione viene a conoscenza di elementi che rendano opportuna una integrazione dell'accertamento, sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'Ufficio fissando il termine per il nuovo accertamento.

In tale ipotesi l'accertamento non può essere definito con la dichiarazione di cui all'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

E' soppressa la facoltà delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette prevista dall'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni.

Art. 6.

In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore alla metà di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare.

Se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'art. 12 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi.

Il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito, nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento è disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato.

Il giuramento è prestato avanti la Commissione nelle forme di cui all'art. 238 del Codice di procedura civile.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente della Commissione e dalla persona che giura.

I fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità.

Se il contribuente non presta giuramento senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente sui punti di fatto sui quali è stato deferito il giuramento si considerano infondate.

Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'art. 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo.

Se è pronunciata condanna per falso giuramento, l'Ufficio può procedere a nuovo accertamento, da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di controversie relative ad accertamenti non superiori a lire 540.000.

Art. 7.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili debbono tenere i libri e le scritture previsti dall'art. 2214, primo e secondo comma, del Codice civile, in modo che dagli stessi si possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformità al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio annuale. Le svalutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per singoli cespiti raggruppabili soltanto per categorie omogenee rispetto alla natura del cespite ed al periodo di ammortamento.

Le società ed enti o persone indicati nel comma precedente devono tenere a disposizione degli Uffici finanziari:

1) un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;

2) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale;

3) un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento, dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione di cespiti;

4) registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per qualità, quantità e carico di inventario, i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle singole merci destinate ad essere consumate per la produzione e che permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali.

Il libro degli inventari, oltre che contenere le indicazioni prescritte dal Codice civile o dalle leggi speciali, deve indicare, a partire dal primo inventario chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la consistenza dei cespiti per gruppi omogenei, con riferimento alla qualificazione merceologica e al valore unitario, nonchè il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione, debbono essere tenute a disposizione degli Uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Le svalutazioni e gli ammortamenti, per i quali non siano state osservate le disposizioni del primo comma e del numero 3 del secondo comma, e gli ammortamenti relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione del secondo comma, non sono ammessi in deduzione.

Fino al termine previsto dall'art. 63 della presente legge e in ogni caso non oltre il 31 luglio 1957, le società a responsabilità limitata, non tenute alla nomina del collegio sindacale a sensi dell'art. 2488 del Codice civile e le società cooperative aventi un capitale inferiore a lire un milione, dovranno esibire i soli libri prescritti dal Codice civile, tenuti a sensi di legge ed in conformità al primo comma del presente articolo, restando esentati dalla presentazione di quanto altro prescritto dai successivi commi.

Art. 8.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio debbono tenere a disposizione degli uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate:

a) a rappresentanti, commissionari, agenti ed altri intermediari comunque denominati, che non prestano lavoro subordinato, sia per rimborso spese che per compenso della loro opera, o per qualunque altro titolo;

b) ad artisti e professionisti sia per prestazioni periodiche che occasionali, sia per rimborso spese che per onorari;

c) a chiunque, anche non professionista, per consulenze, pareri, revisioni, controlli, ed altre prestazioni analoghe;

d) a chiunque, per concessione d'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica, diritti di autore, canoni vari;

e) a chiunque, a titolo di interessi, commissioni, compensi, premi o sotto qualunque altra denominazione in relazione a fondi accettati in deposito sotto qualsiasi forma o denominazione, a prestito, in cauzione, in conto corrente, con o senza termine. La disposizione non si applica alle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

La registrazione deve contenere la indicazione nominativa del percipiente, del suo domicilio e degli importi pagati.

Si applicano alle registrazioni previste dalla presente legge le disposizioni di cui agli articoli 2215, 2216, 2220 del Codice civile.

Le spese non risultanti dalla registrazione cronologica di cui al presente articolo non sono ammesse in deduzione.

Art. 9.

Se le società e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili non hanno tenuto, ovvero si sono rifiutati di esibire le scritture obbligatorie secondo il Codice civile, le leggi speciali e la presente legge, l'Ufficio procede all'accertamento determinando il reddito imponibile in base agli elementi e dati raccolti ed alla situazione economica della impresa. Nell'accertamento deve essere menzionato il verbale, redatto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per la constatazione della mancanza o del rifiuto di esibizione delle scritture.

Nel caso previsto dal comma precedente, ferme restando le conseguenze stabilite dal citato art. 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, il contribuente che si oppone all'accertamento deve dare la prova della

Le Commissioni di merito possono annullare l'accertamento quando la inesistenza del reddito risulta provata e possono ridurre il reddito accertato solo se il contribuente fornisce la prova dei dati sulla base dei quali chiede che gli sia accertato un reddito inferiore a quello determinato dall'Ufficio. In ogni caso nè il contribuente può addurre prove presuntive, nè le Commissioni possono motivare in base a elementi presuntivi le loro decisioni difformi dall'accertamento di ufficio.

Quando l'Ufficio accerta dall'esame del bilancio o delle scritture contabili o in base ad elementi o dati concreti raccolti anche al di fuori del bilancio e delle scritture medesime, che nelle diverse scritture o in alcuna di esse sono indicate spese inesistenti o comunque non dimostrabili, che le perdite effettive sono indicate in misura maggiore della realtà, che sono iscritte spese o perdite inesistenti, che sono omesse od indicate in modo inesatto le registrazioni di entrate, o che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'Ufficio ha facoltà di correggere ed integrare secondo il suo apprezzamento con l'accertamento motivato le registrazioni contabili mancanti, inesatte o comunque non corrispondenti al vero. In caso di contestazione la prova contraria alle correzioni ed integrazioni apportate dall'Ufficio deve essere fornita dal contribuente.

Quando i fatti indicati nel comma precedente sono così gravi o ripetuti da far ritenere inattendibili i libri e le scritture contabili, l'Ufficio accerta il reddito con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, avvalendosi anche di quegli elementi che emergono dalle scritture e che ritiene veritieri, e si applicano le norme di cui al secondo comma. L'Ufficio deve menzionare nell'accertamento i motivi per i quali ritiene si renda applicabile il presente comma.

Quando nel corso del giudizio di merito dinanzi alla Commissione di primo grado emergono elementi per cui la Commissione ritenga applicabile il terzo o quarto comma del presente articolo, questa provvede secondo le norme dell'art. 5.

Nelle ipotesi previste dal primo e quarto comma del presente articolo l'accertamento non può essere definito con la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Art. 10.

Le imprese, che pur non essendo società od enti tassabili in base a bilancio, sono obbligate, ai sensi dell'art. 2214 del Codice civile o di leggi speciali, a tenere libri, documenti e scritture contabili, debbono esibirli a richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

In caso di mancata esibizione, si applicano gli articoli 20 e 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Quando mancano o per irregolarità si dimostrano inattendibili i libri, documenti e scritture obbligatori, il contribuente che si oppone all'accertamento deve fornire la prova dei dati in base ai quali chiede gli sia accertato un reddito inferiore.

La disposizione di cui al comma precedente sarà applicata per gli accertamenti dei redditi relativi al 1957 e anni successivi.

Art. 11.

Le tasse di concessione governativa previste dai numeri 111 e 112 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, sono riscosse dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione l'impresa, l'ente o la società ha il suo domicilio fiscale.

La tassa di lire 200 prevista dal comma ultimo delle note apposte all'art. 1, n. 111, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, si applica altresì ai libri previsti dall'art. 7 della presente legge diversi da quelli di cui al citato n. 111 e al successivo n. 112.

Nella dichiarazione delle imprese, che ai sensi dell'art. 2214 del Codice civile sono obbligate a tenere libri e scritture contabili, delle società e degli enti tassabili in base a bilancio debbono essere riportati gli estremi delle quietanze di pagamento della tassa di concessione governativa relative ai libri ai quali la dichiarazione si riferisce.

Art. 12.

La dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili in base a bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale.

Agli effetti della presente legge si presume in ogni caso che abbia qualifica di dirigente il preposto alla contabilità nelle società previste dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile.

Ove esista un organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente, se si tratti di collegio.

La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nei commi precedenti rende applicabile in ogni caso il quarto comma dell'art. 9.

Le persone fisiche che sottoscrivono, in rappresentanza legale di società od enti o di incapaci, ovvero ai sensi del secondo comma del presente articolo, dichiarazioni non corrispondenti a verità, fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, rispondono solidalmente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicità delle dichiarazioni da loro sottoscritte.

Art. 13.

Quando dalla dichiarazione dei redditi risultano passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso società finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contribuente oppone simili passività, interessi passivi od altri oneri, l'Ufficio delle imposte può richiedere al contribuente che sia presentato, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'istituto, un certificato dell'ente creditore. Tale certificato deve attestare l'ammontare degli elementi passivi indicati nella dichia-

razione od opposti dal contribuente, con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitori o creditori, nonchè dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o successive, indicate dall'Ufficio. Il certificato dell'ente creditore controfirmato dal capo servizio o dal contabile addettovi, deve menzionare esplicitamente che viene rilasciato su richiesta del contribuente ai fini del presente articolo.

Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito, società finanziaria o fiduciaria.

In caso di omessa presentazione dell'attestazione, le passività, gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi in deduzione, restando impregiudicata l'azione di accertamento o di rettifica dell'Ufficio distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonchè l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime.

Art. 14.

Ai fini della esatta valutazione dei redditi in confronto di qualsiasi contribuente o categoria di contribuenti, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, gli enti pubblici e parastatali, le società e gli enti anche privati che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, le società e gli istituti di assicurazione sono tenuti, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative e statutarie ed in aggiunta agli obblighi loro derivanti dalle leggi vigenti, a fornire, su richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli elenchi nominativi dei pagamenti effettuati nonchè tutti gli elementi, i dati e le informazioni in loro possesso.

Gli enti che hanno potere di imposizione sono tenuti a corrispondere, per quel che riguarda informazioni sull'accertamento e la riscossione dei tributi, solo a specifiche richieste dei capi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'Istituto centrale di statistica nè agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, agli istituti ed aziende di credito e alle società finanziarie e fiduciarie per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, alle società ed agli istituti di assicurazione, per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita, nè agli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi.

In caso di rifiuto, si applicano le penalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 15.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli ordini professionali devono trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno solare precedente, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto o cancellato.

Art. 16.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono presentare, insieme con la dichiarazione dei redditi, l'elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci che sono stati in carica durante l'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto allegato alla dichiarazione, indicando per ciascuno la residenza, il domicilio fiscale, l'ammontare dei compensi corrisposti, nonchè quello delle somme a qualunque titolo erogate, ancorchè non siano detraibili dal reddito mobiliare della società od ente che fa la dichiarazione.

Art. 17.

Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i riporti su titoli.

Dall'annotazione debbono risultare:

a) il cognome, il nome e la paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti, e, ove trattisi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

b) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;

c) la data dell'operazione ed il prezzo fatto;

d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'art. 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purchè integrato con le annotazioni sopra prescritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Le operazioni a termine e i riporti su titoli, che non diano luogo alle segnalazioni allo schedario previste dagli articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, devono essere comunicate singolarmente allo schedario stesso con l'indicazione del numero progressivo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa.

Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonchè nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'art. 15 del regio decreto medesimo, deve essere indicato il prezzo fatto per i riporti e per le operazioni a termine.

Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

Art. 18.

A decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, chiunque corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti di

autore oppure canoni o proventi per la cessione o la concessione dell'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili, ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione, è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte le ritenute seguenti:

a) per imposta di ricchezza mobile, il 18 per cento oltre il 3 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,50 per cento per la relativa addizionale provinciale, quando si tratti di canoni o proventi corrisposti in relazione all'esercizio di una attività industriale o commerciale;

b) per imposta di ricchezza mobile l'8 per cento oltre il 2,40 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,20 per cento per la relativa addizionale provinciale in ogni caso diverso da quelli indicati *sub a*);

c) per imposta complementare, il 4 per cento se trattasi di persone fisiche.

Deve essere operata, altresì, la ritenuta dell'addizionale a favore degli Enti comunali di assistenza in ragione di cinque centesimi per ogni lira di imposta trattenuta.

L'Intendenza di finanza provvede annualmente a liquidare le quote dei versamenti in Tesoreria spettanti ai singoli enti.

L'ammontare delle imposte trattenute deve essere versato, entro venti giorni, alla sezione di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione chi ha eseguito il pagamento ha il suo domicilio fiscale. In sede di liquidazione annuale dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sul reddito su dichiarazione del percipiente si provvede al conguaglio.

Nel termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi i soggetti che hanno operato le ritenute devono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'elenco nominativo delle persone alle quali furono, nell'anno precedente, effettuati i pagamenti, indicando per ciascuna di esse l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle imposte trattenute. All'elenco deve essere allegata una attestazione della sezione di Tesoreria comprovante i versamenti eseguiti.

Le imposte non versate a norma del quarto comma sono accertate ed iscritte in ruolo straordinario al nome del soggetto tenuto al versamento e riscosse in unica soluzione con la soprattassa di cui al quinto comma dell'art. 42.

Art. 19.

Nell'elenco annuale previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, i datori di lavoro e gli enti tenuti ad effettuare la ritenuta della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare sulle retribuzioni corrisposte, debbono indicare i seguenti elementi:

1) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori di opera, distinguendo le quote esenti per effetto della detrazione di lire 240.000 ragguagliate ad anno, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile rispettivamente con le aliquote del 4 e dell'8 per cento, la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare.

2) la distinta di tutti gli altri versamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori d'opera, sui quali non è stata effettuata la trattenuta;

3) l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei versamenti agli enti aventi diritto alla percezione dei contributi stessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed agli enti parificati agli effetti tributari all'Amministrazione statale.

Titolo II

Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile e complementare.

Art. 20.

I maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio.

Per gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate dall'art. 2200 del Codice civile, la disposizione del comma precedente si applica soltanto alle attività comunque *afferenti all'esercizio dell'impresa.*

I maggiori valori iscritti nei bilanci di esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge e non computati ai fini della determinazione del reddito imponibile, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui vengono imputati a capitale, realizzati o distribuiti.

Sono esclusi i maggiori valori dirivanti da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate in conformità alla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Art. 21.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile delle imprese, in qualsiasi forma costituite, la valutazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio.

Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente.

Il contribuente ha, tuttavia, facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purchè ne abbia dato comunicazione scritta all'Ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli già posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento più vicino alla data del realizzo.

La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio se non revocata vale anche per gli esercizi successivi.

Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta. Per le azioni non quotate in Borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti

in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in Borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

La minore valutazione in confronto al costo attribuita ai titoli alla chiusura di un esercizio in conformità alle disposizioni dei commi precedenti, può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione dell'articolo 20 della presente legge nell'esercizio in cui un maggiore valore, in confronto a quello attribuito ai titoli nell'esercizio precedente, venga realizzato o distribuito o iscritto in bilancio.

La disposizione del comma precedente vale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, relativo alla valutazione delle merci e delle materie prime.

Art. 22.

I redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono imputati a capitale o distribuiti o comunque emergono dal bilancio.

Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa è rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.

Art. 23.

Per la determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sono deducibili, nell'esercizio in cui sono state sostenute, esclusivamente le spese e le passività inerenti a redditi assoggettabili all'imposta stessa, nonchè la quota di spese generali imputabile a tali redditi.

Nei confronti delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di ricchezza mobile, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente.

Art. 24.

Con effetto dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 8 ed il secondo comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e successive modificazioni ed aggiunte.

I redditi contemplati negli articoli 7 ed 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, relativi ad atti o negozi successivi alla data stessa, non formano oggetto di accertamento separato *una tantum* e concorrono a formare il reddito di ricchezza mobile di ciascun anno, unitamente a tutti gli altri redditi derivanti dalla medesima attività industriale, commerciale o professionale del soggetto.

Quando le operazioni produttive dei redditi di cui al comma precedente si prolungano oltre l'anno, il reddito imponibile si determina sulla base della quota di ricavo e di spese proporzionalmente imputabile all'attività svolta in ciascun anno, tenendo conto del rischio inerente al compimento dell'operazione.

Art. 25.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio.

La stessa facoltà è concessa anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili, a norma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e che il medesimo sistema di accertamento venga seguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione.

Per la determinazione della perdita si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi.

Art. 26.

Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* a carico delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che hanno chiesto che il loro reddito imponibile sia accertato in base alle risultanze delle scritture contabili, per ciascuno dei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, è esente da imposta il 10 per cento delle spese che il contribuente ha effettuato per nuovi impianti installati in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti ammessi in detrazione per l'esercizio stesso. Lo ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 5 per cento del reddito dichiarato.

Art. 27.

Con effetto dal 1° luglio 1956, l'ultimo comma dello art. 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo, spettano anche alle cooperative comunque costituite ed alle società che non siano costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita ».

Art. 28.

Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalità, in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino a concorrenza del 5 per cento del reddito stesso, quando scopo specifico della liberalità è l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza.

Art. 29.

Sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini della imposta di ricchezza mobile di categoria *B*:

a) le somme che, all'infuori del dividendo, le società cooperative di consumo ripartiscono tra i soci

sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata;

b) le somme erogate dalle società cooperative di produzione e lavoro ai loro soci a titolo di integrazione dei salari già corrisposti sino al limite dei salari correnti.

Art. 30.

L'art. 8 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalla imposta complementare, qualora il loro ammontare complessivo diviso per il numero degli anni di servizio prestati, dia un quoziente che non raggiunga le lire 40 mila.

Se il quoziente supera tale somma, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare si applicano sull'ammontare complessivo dell'indennità, diminuita di una quota esente di lire 40 mila per ogni anno di servizio prestato ».

Art. 31.

A decorrere dal 1° luglio 1955 il limite di lire 480.000 indicato nell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è elevato a lire 540.000, escluso il rimborso delle ritenute effettuate a titolo di acconto, fino alla data suddetta, sulle retribuzioni dei prestatori di opera inferiori al nuovo limite.

Art. 32.

Le quote dei redditi di ricchezza mobile categoria *B*, *C*-1 e *C*-2, dichiarate esenti dall'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 e dall'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, sono elevate a lire 4.000.000 e a lire 2.000.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

I figli caduti in guerra si considerano viventi e a carico.

Sono da computarsi nel numero dei figli, che concorrono a determinare le condizioni per l'esenzione, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche all'imposta sui redditi agrari.

Per l'applicazione delle esenzioni a favore delle famiglie numerose in materia delle predette imposte, ed in genere di tutte le imposte dirette erariali, è sufficiente l'indicazione della composizione della famiglia, con i dati anagrafici, nella dichiarazione annuale che il capo famiglia è tenuto a presentare.

Art. 33.

La quota esente del reddito complessivo, ai fini della imposta complementare, come stabilita dal primo comma dell'art. 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, è elevata a lire 3.600.000 e a lire 1.700.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Resta ferma la disposizione del secondo comma dell'art. 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

TITOLO III

Sanzioni

Art. 34.

Chi omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000, ferme restando le norme di cui al secondo comma dell'art. 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. L'ammenda è raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

In caso di omessa dichiarazione, se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera le lire sei milioni, si applica altresì l'arresto sino a sei mesi. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Per la cognizione dei reati previsti e puniti nel presente articolo si applica l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Le disposizioni precedenti si applicano senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per i casi di mancata o infedele dichiarazione, in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio, dalle norme vigenti per le singole imposte.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

Art. 35.

E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le sanzioni previste nelle singole leggi di imposta e quelle previste da altre leggi:

1) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte passività inesistenti, siano state formate scritture o documenti fittizi, siano state alterate scritture o documenti contabili, non provvede in sede di dichiarazione dei redditi, alle rettifiche dei dati conseguenti;

2) chi, anche al di fuori dei casi previsti dal numero 1), indica nella dichiarazione dei redditi passività inesistenti;

3) chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denuncia le trattenute in misura non corrispondente alla realtà;

4) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'ultimo comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 36.

Quando, in conseguenza dei fatti indicati negli articoli precedenti, l'imposta evasa o di cui si è tentata l'evasione, sia superiore a lire 600.000, l'ammenda o, rispettivamente, la multa non possono essere applicate in misura inferiore all'imposta evasa o di cui si è tentata l'evasione.

Se dai fatti indicati nell'articolo precedente deriva una evasione di imposta di speciale tenuità, si applica soltanto la pena pecuniaria.

Se la sentenza penale di condanna interviene dopo che sia maturata la prescrizione amministrativa della azione di accertamento, i danni sono dovuti in misura non inferiore all'ammontare delle imposte evase e delle soprattasse.

Art. 37.

E' punito con la multa da lire quindici mila ad un milione l'amministratore e il componente degli organi di controllo di società od enti tassabili in base a bilancio che non denuncia nella relazione annuale, se è tenuto a farla o a sottoscriverla o altrimenti nella dichiarazione dei redditi, la mancanza di taluno dei libri o delle scritture contabili prescritte.

La pena è dell'ammenda da 10 mila a un milione se la omissione di denuncia riguarda altre violazioni alle norme sulla tenuta delle scritture contabili.

Art. 38.

Coloro che sono stati condannati per i reati previsti dagli articoli 35 e 37 non possono essere eletti alla carica di sindaco di società per un periodo di cinque anni e, se eletti, decadono dall'ufficio.

Art. 39.

E' punito con ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri senza trascrivervi gli estremi della quietanza di cui ai numeri 111 e 112 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164. La pena si applica nella misura da lire 100 a lire 10.000 nel caso che sia soltanto omessa l'apposizione della firma o del timbro sulla bolletta.

Art. 40.

Quando la procedura di accertamento o di rettifica sia definita con la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, prima che sia intervenuta alcuna decisione degli organi del contenzioso tributario, ovvero per mancata opposizione del contribuente all'accertamento dell'Ufficio, si osservano le seguenti disposizioni:

1) la soprattassa per infedele dichiarazione è ridotta ad un sesto della differenza tra l'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione;

2) la soprattassa per omessa dichiarazione è ridotta al sesto dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Nel caso previsto al terzo comma dell'art. 15 del regio decreto 17 settembre 1931, numero 1608, la soprattassa è ridotta al decimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

3) qualora la dichiarazione sia stata presentata con un ritardo non superiore ad un mese, la soprattassa è ridotta ad un dodicesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Ove si tratti delle dichiarazioni stabilite nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 17 settembre 1931, numero 1608, la soprattassa è ridotta ad un ventesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

4) le pene pecuniarie applicabili per fatti commessi in relazione all'accertamento del reddito definito sono ridotte ad un quarto, e alla multa è sostituita l'ammenda. La presente disposizione non si applica per le pene pecuniarie previste nell'art. 35.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Le aziende e istituti di credito e le società finanziarie o fiduciarie, che rilasciano le attestazioni previste dall'art. 13 in termini non rispondenti al vero, oppure non le rilasciano nel termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Nei casi gravi la pena può essere aumentata fino a 5 milioni.

I dirigenti, funzionari, impiegati che firmano in rappresentanza e per conto della azienda o dell'istituto di credito o della società finanziaria o fiduciaria, attestazioni inesatte, incorrono, indipendentemente dalla azione penale, se siano punibili ai sensi del n. 4) dell'art. 35, in una pena pecuniaria fino a lire 1.500.000.

Le pene pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro.

In caso di recidiva nelle infrazioni indicate nel presente articolo, l'azienda o l'istituto di credito e la società finanziaria o fiduciaria sono passibili del provvedimento previsto nell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e, quando le infrazioni assumono carattere di eccezionale gravità, del provvedimento indicato nell'art. 66 dello stesso decreto-legge.

Per i provvedimenti di cui al presente articolo, si applicano le norme contenute nel titolo VII, capo secondo e capo terzo, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 42.

Per la mancata presentazione degli elenchi previsti nell'art. 18, comma quinto, della presente legge, e nell'art. 3 del regio decreto 30 gennaio 1933, n. 18, modificato dall'art. 19, n. 1, della presente legge, si applica una soprattassa pari alla metà delle imposte dovute sulle somme o retribuzioni corrisposte, oltre alla ammenda prevista dall'art. 4, primo comma, dello stesso regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18.

In caso di ritardo nella presentazione degli elenchi stessi non superiore ad un mese, si applica soltanto la soprattassa ridotta alla metà.

Per l'infedele indicazione negli elenchi delle somme corrisposte si applica la soprattassa pari alla metà della differenza tra le imposte dovute e quelle risultanti dagli elenchi presentati.

Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni stabilite nei commi precedenti, coloro che provvedono ai versamenti prescritti dall'art. 18 senza effettuare la ritenuta a carico dei percipienti delle somme corrisposte sono soggetti a soprattassa pari alla metà delle imposte non trattenute.

Nel caso di mancato versamento si applica una soprattassa pari all'intero ammontare delle imposte non versate. Se il mancato versamento si riferisce ad imposte già trattenute sui pagamenti fatti, il colpevole è punito anche con l'arresto fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 43.

Per la mancata o incompleta presentazione degli elenchi prescritti dagli articoli 16 e 19, nn. 2 e 3, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 500.000

Art. 44.

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 della presente legge si applicano le sanzioni previste nell'art. 13 della legge 9 febbraio 1942, n. 96, e nell'art. 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie per la inosservanza da parte di aziende o istituti di credito, società finanziarie e fiduciarie e agenti di cambio, delle prescrizioni contenute nelle leggi stesse.

Art. 45.

I segretari generali delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed i segretari degli Ordini professionali sono soggetti alla pena pecuniaria di lire 5000 per ogni iscritto o per ogni ditta nei cui riguardi non effettuino la comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette prescritta dall'art. 15 della presente legge.

Art. 46.

L'Ufficio delle imposte, in caso di violazione punibile con l'ammenda, con l'arresto, con la multa o con la reclusione, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendenza di finanza.

Questa procede nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, quando si tratta di violazione punibile con l'ammenda, e, quando si tratta di violazione punibile con l'arresto, con la multa o con la reclusione, denuncia il fatto all'autorità giudiziaria, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso.

TITOLO IV

Disposizioni varie.

Art. 47.

L'imposta sui fabbricati è in ogni caso applicata, per ciascun esercizio finanziario, sul reddito conseguito nell'anno solare precedente, valutato secondo le norme dell'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.

Art. 48.

Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Deve essere indicato per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi e quello del reddito complessivo desunto dalla dichiarazione, al lordo e al netto delle detrazioni.

Il Ministro per le finanze dispone altresì la pubblicazione dei corrispondenti dati degli accertamenti d'ufficio.

Art. 49.

Gli ultimi due commi dell'art. 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono così sostituiti:

« Alle persone indicate nel comma precedente, ancorchè siano iscritte negli albi professionali, è vietato per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione dal rapporto di impiego presso l'Amministrazione finanziaria, di esercitare le funzioni di assistenza e di rappresentanza nel compartimento o nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio.

« Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto d'impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l'esercizio si svolge fuori del compartimento o dei compartimenti presso i quali il funzionario esercitò le proprie funzioni nell'ultimo quinquennio della sua attività ».

« Per ogni violazione della norma prevista dal presente articolo si applica la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La condanna comporta l'esclusione per un anno dall'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in aggiunta al periodo stabilito dai commi precedenti ».

Art. 50.

La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte dirette sugli affari è comunicata al contribuente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ancorchè egli non abbia fatto domanda di audizione personale.

La comunicazione è effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale.

Terminata la discussione dinanzi alle Commissioni, il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula. La Commissione decide immediatamente; la decisione, tuttavia, è pubblicata solo quando ne è inviata copia all'ufficio.

Art 51.

L'art. 28, primo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è sostituito dal seguente:

« La mancata presentazione del contribuente a cui è stata data regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso non impedisce, qualunque ne sia la causa, che la Commissione possa decidere nella controversia; il giudizio sulle domande di differimento per addotta impossibilità del contribuente a presentarsi è rimesso al potere discrezionale della Commissione ».

Art. 52.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 45 del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società se non si provvede alla nomina dei liquidatori.

Art. 53.

Le disposizioni dell'art. 20 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, si applicano anche nei casi di trasformazione di società in nome collettivo o in accomandita semplice in società tassabili in base a bilancio.

Art. 54.

Gli affittuari di fondi rustici, ai fini della determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per quanto concerne i cespiti ricavati dall'impresa agraria, che rientrano nell'esercizio normale ed ordinario dell'agricoltura, possono anche assolvere l'obbligo della presentazione della dichiarazione unica annuale, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, indicando nella stessa il reddito commisurato al reddito agrario pertinente al fondo, accertato catastalmente e rivalutato secondo i coefficienti stabiliti annualmente, con decreto Ministeriale, ai fini dell'imposta complementare.

Al reddito così indicato si applicano i criteri di detrazione previsti dall'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Sono abrogati l'art. 9 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e l'art. 5 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 55.

Le disposizioni di cui all'art. 12 si applicano a decorrere dalla dichiarazione relativa al primo esercizio sociale che ha inizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

Le disposizioni dell'art. 17 entrano in vigore il 1° luglio 1956.

Gli agenti di cambio e gli altri soggetti indicati nell'art. 17, devono, a tale data, ottemperare alle disposizioni contenute nello stesso articolo nei riguardi delle operazioni in corso.

In caso contrario si applicano le sanzioni stabilite nell'art. 44.

Art. 57.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano a decorrere dall'esercizio sociale che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i contribuenti che chiedano di essere tassati in base alle risultanze delle scritture contabili, le medesime disposizioni si applicano dal 1° gennaio 1957.

Art. 58.

Il certificato previsto dall'art. 13 non può essere richiesto agli istituti indicati nello stesso articolo con riferimento a date antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco degli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto.

Art. 60.

Alle persone che hanno cessato di far parte dell'Amministrazione finanziaria prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le norme di cui ai due ultimi commi dell'art. 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Art. 61.

Entro l'anno 1958 il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre il rilevamento fiscale straordinario previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

E' altresì autorizzato a disporre in qualsiasi momento rilevazioni separate per singole parti del territorio della Repubblica.

Art. 62.

L'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, l'art. 5 dell'allegato *F* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, gli articoli 18 e 33 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e gli articoli 15 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sono abrogati.

L'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, cessa di aver vigore a decorrere dalla stessa data in cui hanno effetto le disposizioni dell'art. 40 della presente legge.

Art. 63.

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, è autorizzata ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali, nonchè le norme sulla riscossione eliminando le disposizioni in contrasto con i principî contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella presente legge ed apportando oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri:

1) adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi;

2) perfezionamento delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI — MORO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1955.

Sostituzione di membri della Commissione centrale delle imposte costituita per il quadriennio 1953-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1952, registro n. 30 Finanze, foglio n. 282, riguardante la costituzione per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956 della Commissione centrale delle imposte della quale vennero nominati:

membro di Sezione ordinaria il prof. Giovanni Di Paolo, direttore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale e membri della Sezione speciale per l'esame delle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali il dott. Benedetto Bernardinetti, direttore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale e il dott. Corrado Catenacci, direttore generale dell'Amministrazione civile;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Giovanni Di Paolo e del dott. Corrado Catenacci, perchè, in seguito alla loro nomina a consigliere di Stato, non fanno più parte rispettivamente della Amministrazione finanziaria centrale e dell'Amministrazione civile;

Considerata, altresì, l'opportunità di nominare a membro di sezione ordinaria il dott. Benedetto Bernardinetti, direttore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale e di sostituirlo, conseguentemente, nella carica di membro della Sezione speciale per l'esame delle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Benedetto Bernardinetti, direttore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale, è nominato membro di sezione ordinaria della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione del prof. Giovanni Di Paolo.

Art. 2.

Il rag. Sebastiano Dogliani, direttore generale della Amministrazione finanziaria centrale ed il dott. Paolo Strano, direttore generale dell'Amministrazione civile, sono nominati membri della Sezione speciale per l'esame delle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali presso la Commissione centrale delle imposte, in sostituzione rispettivamente del dott Benedetto Bernardinetti e del dott. Corrado Catenacci.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Dato a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1955
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 358. — BENNATI

(59)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1955.

Costituzione della Sezione speciale per l'imposta straordinaria sul patrimonio presso la Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1952, registro n. 30 Finanze, foglio n. 282, relativo alla costituzione per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956 della Commissione centrale delle imposte;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1954, registro n. 26 Finanze, foglio n. 221, relativo alla istituzione presso la predetta Commissione centrale di una Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia d'imposta straordinaria sul patrimonio;

Ritenuta la necessità di nominare i componenti della predetta Sezione speciale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

La Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia d'imposta straordinaria sul patrimonio, prevista dall'art. 45 del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, approvato con decreto Presidenziale 9 maggio 1950, n. 203, è costituita come segue:

Vice presidente:

Galizia dott. Vincenzo, presidente della Corte di cassazione a riposo.

Membri:

Di Stefano dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Olivieri Sangiacomo dott. Vittorio, consigliere della Corte dei conti;

Rizzati dott. Enrico, consigliere di Stato;

Trotta dott. Carmine, ispettore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1955
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 359. — BENNATI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1954.

Autorizzazione alla Società Italiana Cauzioni « S.I.C. », società per azioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nei rami cauzioni e credito per le vendite rateali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1951, con il quale la Società Italiana Cauzioni « S.I.C. », con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni limitatamente alle garanzie da contratto;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto che venga eliminata la condizione limitativa posta nel citato decreto e che sia autorizzata ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo credito;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società Italiana Cauzioni « S.I.C. », società per azioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami cauzioni e credito per le vendite rateali.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(61)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1955.

Costituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, con la quale è soppresso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas costituito con contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1929 e si istituisce il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo suddetto a a norma dell'art. 5 della citata legge;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria e delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas è costituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Filippini Roberto, Franchi Luigi, Bastianini Sergio, Milo rag. Nicola e Rocchi Biagio, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende private del gas;

Boano rag. Francesco, Reposi rag. Sergio e Petra di Caccuri dott. Raffaele, in rappresentanza degli industriali del gas;

Pompilio dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(6676)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cosenza n. 55974, in data 19 settembre 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Agrillo Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dalla Amministrazione interessata, con il rag. Mancuso Francesco della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Agrillo Antonio è sostituito con il rag. Mancuso Francesco, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(40)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cuneo, n. 4850, in data 1° agosto 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Nazzari Vittorio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), in quanto deceduto, con il sig. Destefanis Palmino della medesima associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Nazzari Vittorio è sostituito con il sig. Destefanis Palmino, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(41)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 13 dicembre 1955, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Eugene S. Szopa, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(64)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Edmondo Barberis di Giovanni, nato ad Asti, di anni 43, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia rilasciatogli dalla Università di Torino in data 22 maggio 1935 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1933-34.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(66)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

La dottoressa Maria Lancellotti di Guido, nata a Soliera di Modena, di anni 26, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Modena in data 2 febbraio 1953 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1951-52.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(69)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1955, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Dall'Oglio Alfredo avverso la revoca della nomina a titolare di lettere italiane e latine nei licei scientifici.

(70)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1956

1 dollaro USA.	624,90
1 dollaro Can.	625,375
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,955
1 Kr. Norv.	87,835
1 Kr. Sv.	120,755
1 Fol.	165,515
1 Fr. bel.	12,579
100 Fr. Fr.	178,46
1 Fr. Sv. acc.	143,50
1 Lst.	1757,625
1 Marco ger.	149,825

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di coadiutore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 330.140592 del 10 ottobre 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di coadiutore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo;

Vista la nota del Prefetto di Bergamo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Pietro Radaelli, docente in anatomia patologica, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Pietro Radaelli è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo il professore Pietro Giordano, docente in anatomia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 dicembre 1955

p. *L'Alto Commissario*: MAZZA

(72)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto M.340.2.68/8023 in data 14 aprile 1953, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Roma ed il successivo decreto n. 330.140373 in data 11 agosto 1955;

Vista la nota del Prefetto di Roma, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Anton Claudio Galateo, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Anton Claudio Galateo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Roma il vice prefetto dott. Carlo Ponzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 dicembre 1955

p. *L'Alto Commissario*: MAZZA

(74)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di centosessantacinque borse di studio

E' bandito un concorso suppletivo per titoli per il conferimento, nell'anno scolastico 1955-56, di altre centosessantacinque borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti statali di ruolo, distribuite come appresso:

Borse di studio riservate agli orfani degli iscritti:

30 da L. 20.000 per le scuole elementari;

30 » » 40.000 per le scuole medie e le scuole di avviamento professionale;

45 » » 65.000 per il ginnasio e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori ed i corsi di studi equiparati.

Borse di studio riservate ai figli di iscritti in servizio attivo:

60 da L. 65.000 per il ginnasio e liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori e i corsi di studi equiparati.

Condizioni di ammissibilità ai concorsi.

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente:

a) gli orfani di padre, o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio dell'iscritto);

b) i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori.

I concorrenti figli di iscritti in servizio attivo (di cui alla lettera *b*) debbono inoltre aver conseguito la promozione, la ammissione o il diploma con media non inferiore agli 8/10.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale del l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'ente stesso entro il 29 febbraio 1956.

Detto termine è improrogabile. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito e regolarmente documentate.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

Le domande di ammissione al concorso degli orfani devono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

4) stato di servizio dell'iscritto rilasciato dalla competente Amministrazione centrale;

5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

6) certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o pensione di guerra o assegno vitalizio, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche ente;

7) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente nello scrutinio finale o nella sessione estiva d'esami del corrente anno per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1955-1956.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

NB. — Potrà essere omessa la riproduzione dei documenti dello stato civile, già esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, d'indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

Le domande di ammissione a concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai numeri 1), 3), 4), 6), 8), del capo precedente, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipende l'iscritto, attestante che lo stesso è in attività di servizio.

Roma, addì 31 dicembre 1955

Il presidente: Gregorio NOTARIANNI

(77)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto 4 luglio 1955, n. 20261/A, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio 30 agosto 1951, n. 27957;

Visto il proprio decreto 4 luglio 1955 n. 20261/B, col quale il dott. Parlato Giuseppe veniva dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria di Sortino;

Vista la nota 14 ottobre 1955, n. 5266 del comune di Sortino, con la quale viene comunicato che, scaduto il termine perentorio di quindici giorni, il dott. Parlato non si è presentato per assumere regolare servizio e che pertanto è da considerare rinunciatario a tutti gli effetti;

Considerato che, pertanto, deve procedersi alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria il dott. Parlato che abbia chiesto la sede di Sortino, in ordine di preferenza;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di veterinario comunale;

Decreta:

Il dott. Enrico Russo fu Antonino, che segue in graduatoria il dott. Parlato e che ha chiesto la sede di Sortino in ordine di preferenza, viene dichiarato vincitore del concorso citato in premessa, per la condotta veterinaria di Sortino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Sortino.

Siracusa, addì 7 dicembre 1955

p. Il prefetto: PIZZOLO

(6649)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*